

REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO LUSSANA"

VISTO IL D.L. 16 APRILE 1994 N.297 ART.13 COMMA 4
VISTO IL D.P.R. 10 OTTOBRE 1996 N.567 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZIONI
VISTO LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
VISTO IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO LUSSANA"

PARTE I - ORDINAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO

Art. 1 - FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Comitato studentesco di istituto, previsto dall'art. 13 comma 4 del D.L. n.297 del 16 aprile 1994, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'istituto e l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica. Il comitato studentesco collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.
2. Oltre ai compiti espressamente indicati in tale legge (convocazione dell'assemblea studentesca di istituto, funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea), può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al consiglio di istituto ovvero al collegio docenti o al dirigente scolastico nei rispettivi ambiti di competenza.
3. Il Comitato studentesco ha principalmente una funzione consultiva e propositiva per le questioni che riguardano la comunità studentesca.
4. All'interno del Comitato Studentesco possono essere costituiti Commissioni o gruppi di lavoro aperti a tutti gli studenti con l'approvazione dei Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto.
5. Il Comitato studentesco accoglie e valuta segnalazioni provenienti dagli studenti ed eventualmente le porta all'attenzione del Dirigente Scolastico. Il Comitato studentesco può inoltre proporre temi per l'Assemblea d'Istituto e attività studentesche, nonché promuovere eventuali iniziative dell'istituzione scolastica sul territorio, previa autorizzazione della Dirigenza.
6. Il Comitato studentesco non può fare esplicito riferimento a partiti o a ideologie politiche. Nel corso delle riunioni, i membri del Comitato studentesco, nell'esprimere pareri o fare riferimenti relativi a coalizioni politiche e a uomini o partiti politici, non devono fare propaganda per movimenti partitici. A garantire l'autonomia e l'apartiticità del Comitato studentesco sono i Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto che, moderando le riunioni, sono garanti del rispetto del suddetto principio.
7. Nessuno può parlare a nome del Comitato studentesco se non delegato dallo stesso.

Art. 2 - COMPONENTI DEL COMITATO STUDENTESCO

1. Il Comitato studentesco è composto dai Rappresentanti di classe di tutte le classi del Liceo, dai due Rappresentanti della Consulta provinciale e dai Referenti delle Commissioni e dei Progetti scolastici, ed è presieduto dai quattro Rappresentanti

degli studenti in Consiglio d'Istituto. È eventualmente integrato dai Cooptati dei Rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto, che non hanno diritto di voto.

2. A tutte le componenti è data facoltà di parola (per alzata di mano), nel rispetto delle opinioni altrui e del regolamento.
3. Non è consentita la delega del diritto alla partecipazione all'assemblea e soprattutto non è consentita la delega del diritto di voto. Fanno eccezione i Referenti di Commissioni e Progetti scolastici, che possono nominare, per tempo, un delegato, senza diritto di voto.
4. Affinché il Comitato studentesco possa rappresentare pienamente le diverse opinioni degli studenti e affinché tutti gli studenti vengano resi partecipi delle attività svolte, i Rappresentanti di classe hanno il dovere di riferire nella propria classe di quanto discusso in Comitato, coinvolgendo i propri compagni in una discussione durante l'assemblea di classe. I Referenti di Commissioni e Progetti scolastici riferiranno alla riunione successiva quanto discusso in comitato.

Art. 3 - NOMINA DEI COMPONENTI

1. Il Comitato studentesco, salvo in caso di dimissioni, resta in carica per un anno scolastico e comunque fino al rinnovo delle elezioni dei Rappresentanti di classe e d'Istituto al fine di consentire il funzionamento dell'organo. In caso di dimissioni, i membri del Comitato studentesco sono sostituiti dal primo dei non eletti. In assenza di questi vengono indette nuove elezioni entro e non oltre 30 giorni. I nuovi referenti delle Commissioni e dei Progetti scolastici vengono indicati dal Referente dell'anno precedente o devono proporsi entro il mese di giugno.
2. Per eleggere un Referente di Commissione deve essere presente almeno il 50% più uno dei membri della Commissione stessa; per la prima votazione sono necessari i due terzi dei voti validi a favore, successivamente è sufficiente il 50%. Il Referente di Commissione può nominare dei collaboratori che lo aiutino e, nel caso, facciano le sue veci. I Referenti di una Commissione non possono essere nello stesso anno scolastico Rappresentanti d'Istituto, Rappresentanti nella Consulta Provinciale o Referenti di altre Commissioni o di Progetti scolastici. I Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto possono esprimere congiuntamente il veto alle candidature.
3. I Rappresentanti d'Istituto possono nominare degli aiutanti, chiamati Cooptati, in numero massimo di due per ogni Rappresentante. I cooptati partecipano alle sedute del Comitato studentesco e possono ricevere deleghe dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto per svolgere determinate funzioni. I cooptati non possono essere nello stesso anno scolastico referenti di Commissione, di Progetti scolastici o Rappresentanti nella Consulta Provinciale.
4. In caso di dimissioni di qualche membro, subentra il successivo componente della rispettiva lista che ha ottenuto più voti. Per i referenti di Commissione le dimissioni vanno presentate ai Rappresentanti d'Istituto, i quali decideranno in merito entro 15 giorni. I Rappresentanti d'Istituto possono convocare la Commissione per sfiduciare il referente, anche in seguito a suggerimenti da parte del Direttivo, presentando comprovate motivazioni. La sfiducia avviene tramite votazione a maggioranza semplice da parte dei membri del Direttivo. Per sciogliere una Commissione i Rappresentanti d'Istituto devono parlare prima con il Referente, poi con la Commissione. Infine è il Comitato studentesco che voterà, presenti almeno il 50% degli aventi diritto, a maggioranza qualificata (due terzi dei votanti favorevoli) lo scioglimento della Commissione.

5. I dimissionari non fanno più parte del Comitato studentesco.
6. La partecipazione al Comitato studentesco è obbligatoria a meno di comprovate ragioni didattiche.
7. Il Referente di Progetto scolastico è nominato dai membri del Direttivo, al docente referente spetta l'incarico di approvare la nomina del Referente.

Art. 4 - ARTICOLAZIONI DEL COMITATO STUDENTESCO E RISPETTIVE FUNZIONI

1. Il compito di presiedere il Comitato studentesco spetta congiuntamente ai quattro Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto.
2. I Referenti di Commissioni e di Progetti scolastici, unitamente ai Rappresentanti nella Consulta Provinciale ed ai Cooptati dei Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto, si riuniscono con i Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto nel Direttivo del Comitato studentesco. Il Direttivo ha il compito di preparare l'ordine del giorno e le riunioni del Comitato studentesco, e deve attuarne le decisioni.
3. I Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto hanno il diritto di indicare le date delle riunioni del Comitato studentesco e di convocarle; presiedono l'assemblea con funzioni di moderatori, indicano eventuali votazioni e ne proclamano i risultati. Un cooptato, od un'altra persona delegata dai Rappresentanti, svolge le funzioni di Segretario, si occupa della stesura del verbale e raccoglie le presenze.
4. I Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto hanno inoltre il dovere di custodire il registro dei verbali nonché tutto il materiale riguardante il comitato.
5. I Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto controllano i risultati dei predetti organismi, ma non ne sono i referenti.
6. I Rappresentanti hanno il dovere, di ricordare a tutti i membri del Comitato studentesco la data e l'orario dell'assemblea con almeno due giorni di anticipo.
7. Durante l'ultimo Comitato studentesco dell'anno scolastico, i Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto devono presentare all'assemblea la "Relazione di fine mandato", un documento contenente il resoconto delle attività svolte e in corso, gli obiettivi conseguiti e che l'assemblea intende raggiungere entro il termine del mandato. Si ritiene inoltre opportuno inserire nella relazione la lista degli eventuali contatti stabili con enti e associazioni. Tale relazione dovrà essere approvata dall'assemblea, previa discussione e in seguito dovrà essere trasmessa a tutti i membri del Comitato studentesco.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI

1. Al fine di consentire un'adeguata partecipazione ai membri del Comitato studentesco alle riunioni, in accordo con la dirigenza, si stabilisce di poter convocare l'assemblea in orario di lezione, con cadenza regolare. In caso di variazioni sulla data di incontro il Dirigente Scolastico informerà tempestivamente tutto il Comitato studentesco su eventuali rettifiche comunicate dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto, attraverso una circolare.
2. La richiesta di convocazione del Comitato studentesco deve essere presentata alla Dirigenza scolastica dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'istituto o dalla maggioranza dei membri del Comitato studentesco con almeno sette giorni di

anticipo, deve essere formulata in forma scritta e deve contenere l'ordine del giorno.

3. Un segretario redige alla fine di ogni seduta il processo verbale, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la sintesi delle discussioni e gli esiti delle deliberazioni e delle votazioni. Sono indicati, per le discussioni, l'oggetto ed i nomi di coloro che vi partecipano. E' inoltre inserito nel verbale qualsiasi altro documento o fatto rilevante accaduto durante lo svolgimento dei lavori. Sono allegati al verbale di ogni Comitato studentesco le proposte presentate e l'esito di ogni votazione, l'elenco delle presenze, degli assenti giustificati e degli assenti ingiustificati; nonché qualsiasi altro documento presentato durante il Comitato studentesco. Il verbale deve essere inviato a tutti i membri del Comitato studentesco entro sette giorni e presentato all'assemblea successiva per la ratifica: se non vi sono contestazioni o integrazioni da parte dei membri presenti, il suddetto verbale si intende approvato; altrimenti, se emendato, viene messo in votazione.

Art. 6- SEDE DI SVOLGIMENTO E DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Le riunioni del Comitato studentesco avranno luogo in una sede scelta precedentemente. Ha diritto di assistere alle sedute del Comitato studentesco, previa richiesta, il Dirigente scolastico per sorvegliare i lavori affinché la seduta si svolga secondo il regolamento e nel rispetto delle norme vigenti.
2. I membri del Comitato studentesco sono tenuti a partecipare ai lavori dell'assemblea per tutta la loro durata. L'eventuale motivata impossibilità a parteciparvi dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto ai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto, che comunicheranno al segretario designato a redigere il verbale dell'assemblea i nominativi degli assenti giustificati. I Referenti delle Commissioni e dei Progetti scolastici che effettuano tre assenze ingiustificate ai suddetti lavori, saranno ritenuti, a tutti gli effetti, dimissionari e saranno sostituiti nell'incarico dal primo studente non eletto della stessa Commissione o Progetto scolastico. In assenza di sostituto si procede all'elezione di un nuovo Referente che deve necessariamente essere scelto entro e non oltre 30 giorni.
3. I Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto dovranno assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori e garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Hanno inoltre potere di intervento in caso di comprovata impossibilità di ordinato svolgimento della seduta o in caso di violazione del regolamento. Qualora sorga un tumulto nell'aula e risultino vani i richiami dei Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto, questi abbandonano l'aula e la seduta viene sospesa fino a quando non riprendono il loro posto. Se, ripresa la riunione, il tumulto prosegue, possono nuovamente sospenderla a tempo indeterminato, ovvero scioglierla. In quest'ultimo caso i Rappresentati degli Studenti in Consiglio d'Istituto dispongono per la riconvocazione della seduta.

Art. 7 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Le votazioni si svolgono per alzata di mano e non sono necessarie quando non si devono prendere decisioni. Si intende che abbiano partecipato al voto i membri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
2. Le operazioni di voto sono considerate valide a meno che il numero dei presenti non sia inferiore a un terzo del totale degli aventi diritto al voto. In caso di

mancanza del numero legale i Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto possono sciogliere l'assemblea.

3. Nel momento in cui si verificano irregolarità nella votazione il segretario verbalizzante, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento del voto e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi solamente i membri che abbiano partecipato alla precedente. L'irregolarità può essere denunciata da qualsiasi membro del Comitato studentesco prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione, ma dovrà essere verificata dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto e/o dal segretario.

Art. 8- ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'istituto o da chi ne fa le veci in accordo con i Referenti di Commissioni e Progetti scolastici e con i Rappresentanti nella Consulta Studentesca.
2. L'ordine del giorno viene inviato a tutti i componenti del Comitato almeno il giorno precedente all'assemblea.
3. L'ordine del giorno può essere modificato dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'istituto durante l'assemblea in accordo con i presenti (tramite votazione se necessario).

PARTE II - ATTIVITÀ DEL COMITATO STUDENTESCO

Art. 9 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il Comitato studentesco programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando in date prestabilite la discussione degli argomenti su cui sia necessario adottare decisioni.

Art. 10 - ATTIVITÀ DEL COMITATO

1. Le attività del Comitato studentesco si distinguono in
 - a. **iniziative complementari**: sono organicamente legate alle attività didattiche, si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola e devono perciò essere approvate dal Collegio dei Docenti e inserite nel PTOF per il necessario coordinamento con le attività curricolari. Tali iniziative sono denominate "Progetti scolastici", hanno un docente come referente e seguono la procedura di finanziamento vigente per tutti i progetti inseriti nel PTOF;
 - b. **iniziative integrative**:
 1. attività extracurricolari proposte e gestite esclusivamente dagli studenti finalizzate alla loro crescita umana e civile.
 - Tali iniziative non sono deliberate dal Collegio dei Docenti, non sono finanziate dal Consiglio d'Istituto e la scuola non è responsabile né dei contenuti né dell'organizzazione.
 - I Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto possono realizzare eventi al di fuori degli ambienti scolastici, previa approvazione del Direttivo del Comitato studentesco, attraverso voto per alzata di mano con il raggiungimento dei due terzi dei voti favorevoli. Inoltre devono presentare al Comitato studentesco la documentazione riguardante il piano di autofinanziamento e i preventivi almeno 30 giorni prima dell'evento.
 - I Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto possono essere coadiuvati nell'organizzazione delle iniziative da altri studenti.

2. attività extracurricolari organizzate e gestite da associazioni o enti presenti sul territorio.
 - per tali attività la responsabilità gestionale, organizzativa e di vigilanza ricade esclusivamente sull'ente organizzatore
 - nel caso in cui l'adesione richieda un finanziamento, il Consiglio d'Istituto, verificata la coerenza con il PTOF, ne delibera la quota di adesione a carico della scuola, rimanendo la responsabilità gestionale, organizzativa e di vigilanza in capo all'ente organizzatore

Art. 11 - COMMISSIONI STUDENTESCHE

1. Le Commissioni studentesche sono gruppi di studenti riconosciute dal Comitato studentesco. Propongono e organizzano attività di vario genere per gli Studenti, in accordo con i Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto, nei loro ambiti di competenza.
2. Ogni Commissione elegge un referente ed è supervisionata da un Rappresentante degli Studenti in Consiglio d'istituto che a sua volta comunica agli altri Rappresentanti e al Direttivo del Comitato Studentesco le attività proposte.
3. Ogni Studente è libero di partecipare all'organizzazione e alle iniziative delle Commissioni scolastiche.
4. Al primo Direttivo del Comitato studentesco ogni Referente di Commissione presenta un programma annuale delle attività che deve essere approvato dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto. Tale programma deve contenere oltre alle iniziative anche un preventivo di spesa.
5. Le attività delle Commissioni devono essere comunicate alla Comunità scolastica con almeno una settimana di anticipo. In mancanza di tale preavviso tale iniziativa non potrà essere attuata.
6. La scuola non è responsabile dei contenuti e dell'organizzazione delle attività delle suddette commissioni

Art. 12 - COGESTIONE

1. La Cogestione è un'attività organizzata dal Comitato studentesco e dagli Studenti in collaborazione con la scuola, da svolgere durante l'orario scolastico, previa approvazione della dirigenza.
2. La richiesta di uno o più giorni di cogestione deve essere presentata dai neoeletti Rappresentanti d'Istituto al Direttivo del Comitato studentesco e successivamente al Dirigente Scolastico, entro un mese dalla loro elezione, proponendo una o più date e spiegando le modalità di preparazione e svolgimento. Viene anche specificato il compito degli insegnanti durante la Cogestione. Una volta approvata dal Dirigente Scolastico, la Cogestione deve essere presentata al Comitato studentesco con almeno tre mesi di anticipo dalla data di inizio della stessa. L'organizzazione della Cogestione spetta ai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto e a tutti gli Studenti che vogliono collaborare in accordo con i Rappresentanti, in particolare i Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto dell'anno precedente.
3. I Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto decidono, di comune accordo con il Dirigente Scolastico o un insegnante delegato alle attività studentesche, i tempi e le modalità di raccolta e selezione dei corsi e li comunicano agli Studenti.
4. Qualsiasi membro della comunità scolastica può proporre uno o più corsi. La presenza di persone esterne alla scuola durante la Cogestione è subordinata alle decisioni del Dirigente Scolastico.
5. Gli Studenti sono tenuti a partecipare attivamente alla Cogestione, proponendo e partecipando ai corsi. La durata effettiva della Cogestione è subordinata alla

quantità e alla qualità dei corsi proposti. La selezione dei corsi proposti dagli Studenti e da tutta la comunità scolastica deve essere operata in comune accordo con la Dirigenza, un docente designato dal Dirigente Scolastico e i quattro Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto.

6. I Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto sono tenuti ad informare gli Studenti riguardo alla Cogestione e, in accordo con il Direttivo del Comitato studentesco, costituiscono un gruppo di Studenti incaricato della sorveglianza durante l'intera durata della Cogestione.
7. Le richieste di finanziamento sono regolate in base alle disposizioni dell'articolo 10 ed alle risorse economiche del Comitato studentesco; i Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto propongono al Direttivo un tetto massimo di spese per la Cogestione, che dovrà essere approvato tramite votazione a maggioranza semplice.

Art. 13 - ASSEMBLEA D'ISTITUTO

1. Il Comitato Studentesco può, in accordo con la Dirigenza e con il Consiglio d'Istituto, indire almeno un'assemblea scolastica annuale aperta a tutti gli studenti del Liceo, seguendo quanto previsto dal D.Lgs. 297 del 1994 art. 13 comma 6.
2. L'assemblea viene indetta in orario curricolare in una data infrasettimanale dal 30 novembre al 30 aprile tramite procedimento previsto dal D.Lgs. 297 del 1994 art.14 e viene comunicata al Consiglio d'Istituto e al Comitato studentesco entro un minimo di 30 giorni dallo svolgimento della stessa. La durata minima dell'Assemblea è di 90 minuti e questa viene moderata dai quattro Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto. Modalità e luogo in cui si tiene l'Assemblea vengono decisi dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto e successivamente sottoposti al voto del Direttivo del Comitato studentesco.
3. Durante l'Assemblea vengono presentate le Commissioni del Comitato studentesco, i Progetti scolastici e tutte le attività regolamentate dal Comitato studentesco, nonché tutte le problematiche riscontrate e le decisioni prese dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto, secondo l'Ordine del Giorno elaborato dal Direttivo del Comitato Studentesco, che viene approvato dallo stesso ed inviato tramite posta istituzionale a tutti gli studenti ed al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea.
4. Durante l'assemblea è compito dei Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto garantire il rispetto del diritto di parola degli Studenti, che possono intervenire tramite alzata di mano. È compito dei membri del Direttivo del Comitato Studentesco e dei Rappresentanti di Classe vigilare sul corretto svolgimento dell'Assemblea e verificare che nessuno studente partecipante abbia comportamenti inadeguati alla situazione o lesivi nei confronti degli altri partecipanti.
5. È prevista, per i Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto, la possibilità di allontanare uno o più studenti dall'Assemblea, qualora vi fossero dei motivi comprovati. È altresì prevista la possibilità, per qualsiasi membro del Direttivo del Comitato Studentesco, di opporsi alla decisione di espellere uno o più Studenti dall'Assemblea e di sottoporre l'annullamento dell'espulsione al voto con maggioranza semplice del Direttivo del Comitato studentesco.
6. È infine possibile, in caso di comprovate problematiche che impediscano il corretto svolgimento dell'Assemblea e tramite voto con maggioranza semplice del Direttivo del Comitato Studentesco, interrompere l'Assemblea e riprogrammarla, con il medesimo Ordine del Giorno, entro trenta giorni dalla precedente.
7. La partecipazione all'Assemblea studentesca è un diritto ed un dovere di ogni studente, e per questo l'Assemblea viene convocata in orario curricolare o in una fascia temporale immediatamente conseguente al termine delle lezioni. La

partecipazione all'Assemblea del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA o di qualunque altra persona non iscritta in qualità di studente al Liceo è da richiedere per via scritta o telematica ai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto, e deve essere approvata con maggioranza qualificata dei due terzi del Direttivo del Comitato studentesco."

Art. 14 - GESTIONE PAGINA WEB DEL COMITATO STUDENTESCO

Sul sito del liceo è disponibile un link ad una pagina web per il Comitato Studentesco. La pubblicazione di materiale deve essere autorizzata dal docente referente per le attività studentesche.

Art. 15- AULA DEL COMITATO STUDENTESCO

1. Come previsto dal D.P.R. 567 del 10 ottobre 1996 il Comitato ha diritto ad un'aula autogestita, individuata dal Dirigente Scolastico e gestita dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto.
2. L'accesso all'Aula del Comitato Studentesco è consentito ai soli Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto e alle persone da loro autorizzate.
3. Nell'Aula del Comitato Studentesco è consentito il deposito di materiale, previa autorizzazione dei Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto.

Art. 16- MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento può essere modificato solamente dal Direttivo del Comitato studentesco su proposta di almeno un terzo dei suoi membri. Ogni modifica deve essere ratificata dal Consiglio d'Istituto.
2. Ogni membro del Comitato studentesco può proporre integrazioni al regolamento, presentando ai Rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto opportuna richiesta scritta controfirmata da almeno un quarto degli aventi diritto di voto.